

CT. 30280/04-349 Avv. Figliolia Sez. VII

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

TRIBUNALE DI ROMA

- SEZIONE LAVORO -

R.G. 217750/03 - UD. 8.7.2004

COMPARSA DI RISPOSTA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato

contro

Dott.ssa [REDACTED] + altri

*** * ***

Si eccepisce pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. tenuto conto che si tratta di pretese assai anteriori rispetto al 30.6.1998 (D.Lg.vo n. 80/98).

Sulla giurisdizione in "subiecta materia" si è già espresso il massimo giudice amministrativo che con decisione n.

445 del 9.2.2004 (Sez. VI), ha opinato la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa.

In base al D.Lgs. 257/91, che prevedeva come termine iniziale per la propria vigenza l'anno accademico 1991/92, veniva conferita ai medici, iscritti ad una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, una borsa di studio del valore di Lire 21.500.000 annuali, per ciascun anno legale di corso.

La tardiva emanazione del citato D.Lgs. 257/91 rispetto ai tempi imposti dalla direttiva 82/76/CEE ha dato origine a numerosi contenziosi, che hanno visto il formarsi di una giurisprudenza, ormai consolidata, tra cui assume fondamentale rilievo la sentenza n. 601/93 del TAR del Lazio, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 735/94 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7410/96.

In particolare la decisione del Consiglio di Stato IV sez. n. 735/94, che ha confermato la sentenza TAR Lazio n. 601/93, ha sì riconosciuto il diritto alla corresponsione della borsa di studio, ma tale diritto - tra l'altro limitato

solo a coloro i quali avevano partecipato al ricorso, in quanto, come è noto, le pronunce giurisdizionali fanno stato solo tra le parti - è subordinato alla sussistenza di precise condizioni: a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa dettata dal D.P.R. 162 del 1982 a decorrere dall'anno accademico 1991-92 e per l'intera durata del corso legale del ciclo di formazione; b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato sotto la propria responsabilità dal direttore della scuola di specializzazione; c) inibizione di qualsiasi attività libero-professionale esterna".

In conseguenza di tale pronuncia, la Legge n. 370 del 19.10.1999 (G.U. n. 252 del 26.10.99) all'art. 11 della citata legge n. 370/99 ha stabilito che il diritto alla corresponsione delle borse di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) delle medesime condizioni stabilite dalla decisione del Consiglio di Stato ed ha fissato, nel contempo,

l'ammontare delle stesse in lire 13.000.000 annue, in considerazione del ridotto impegno orario degli aventi diritto (800 ore annuali a fronte delle 1500 attuali), senza, peraltro, dare luogo al pagamento di interessi legali ed importi di rivalutazione monetaria.

Anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella Causa C-131/97 del 25.2.99, pur riconoscendo a carico delle Amministrazioni statali l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specialisti, tuttavia ritiene, tra l'altro, che tale obbligo si impone unicamente per le specialità mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, menzionate agli artt. 5 o 7 della Direttiva del Consiglio 16.6.1975, 75/362/CEE.

Inoltre si sottolinea che le pretese degli attori troverebbero un invalicabile ostacolo nell'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, non risultando essere stato notificato tempestivamente alcun atto interruttivo (sic. sent. 12553/02, sent. n. 19273/02 e n. 6634/01, Tribunale di Roma; T.A.R. Lazio sent. n.

6691/01 e sent. n. 640/99; T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce
sent. n. 6271/01.

Infine, va aggiunto che le richieste degli attori non sono accoglibili perché si verrebbe a creare un differente e più favorevole trattamento nei loro confronti, sia rispetto a quanti hanno svolto regolarmente il corso di studi in virtù del D.Lgs. n. 257/91 (si consideri il differente e più oneroso regime in vigore con il D.Lgs. n. 257/91), sia rispetto a quanti hanno tempestivamente proposto ricorso innanzi ai T.A.R. ed oggi beneficiano della Legge n. 370/99, che conferisce loro solo una borsa di studio di Lire 13.000.000, senza, peraltro, dare luogo a corresponsioni di interessi o rivalutazioni.

Infine, per quanto concerne la diretta ed immediata applicabilità delle direttive comunitarie in questione nell'ordinamento italiano, si confronti C.d.S. VI sez. decisione n. 2090/99 del 15.12.1999; T.A.R. Lazio III Sez. bis sentenza n. 1982/02; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 6983/01; T.A.R. Campania, sentenza n. 2626/00.

Sulle richieste di risarcimento dei danni, si è espresso anche il Tribunale Civile di Roma (sent. 21211/99) che a seguito di richiesta di risarcimento, ha dichiarato inammissibili le domande proposte, rigettando anche le relative domande di risarcimento danni e condannando gli attori al pagamento delle spese, in quanto non è stata fornita la prova che gli attori abbiano svolto i corsi di specializzazione nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie.

P. Q. M.

SI CONCLUDE

per il rigetto delle avverse domande, con il favore delle spese di giudizio.

Roma, 15 giugno 2004

Ettore Figliolia
Avvocato dello Stato